



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge 27 ottobre 2003, n. 290, che prevede tra l'altro che il Governo adotti un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica ed, in particolare, l'articolo 1 che prevede l'adozione di un sistema di remunerazione basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori (di seguito: mercato della capacità);

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità di regolazione energia, reti ed ambiente, di qui in poi Autorità) 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11, e successive modifiche e integrazioni, recante criteri e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 giugno 2014, con il quale è stato approvato, sentita l'Autorità, lo schema di proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica proposto da Terna S.p.A. (di qui in poi Terna);

VISTA la deliberazione 10 marzo 2015, 95/2015/1/eel con cui l'Autorità ha ritenuto di proporre al Ministro dello sviluppo economico di anticipare gli effetti procompetitivi e di garanzia per la sicurezza del sistema previsti dalla Fase di piena attuazione, anticipandone l'entrata in funzione mediante la definizione di una Fase di prima attuazione;

VISTO l'atto del Ministro dello sviluppo economico 25 ottobre 2016 con cui sono stati definiti gli indirizzi per la revisione della disciplina del mercato della capacità con l'obiettivo di rendere operativo il nuovo mercato attraverso una fase di prima attuazione, prevedendo la partecipazione al meccanismo delle unità di consumo, della generazione da fonti rinnovabili e delle risorse di capacità localizzate all'estero in grado di contribuire all'obiettivo di adeguatezza, nonché la selezione prioritaria della capacità dotata dei requisiti di flessibilità necessari al sistema;

VISTO l'articolo 8, comma 1-ter, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con cui viene sancito il vincolo di destinazione e la non assoggettabilità ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori, delle garanzie a copertura delle obbligazioni assunte, prestate dai soggetti partecipanti al mercato della capacità;



VISTO il DCO 592/2017/R/eel con cui l’Autorità, nell’ambito della consultazione in merito ai parametri tecnico economici per il mercato della capacità, ha presentato un’analisi degli elementi necessari per la definizione dell’obiettivo di adeguatezza per il sistema elettrico;

VISTA la decisione C(2018)617 del 7 febbraio 2018 con la quale la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, ha ritenuto compatibile con il mercato interno la disciplina del mercato della capacità notificata dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 agosto 2017;

VISTA la Proposta di Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima (di seguito: PNIEC) previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell’Unione dell’energia, inviata alla Commissione europea l’8 gennaio 2019;

VISTO il Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo 2019/943/UE del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell’energia elettrica – rifusione (nel seguito Regolamento UE), pubblicato nella GUUE del 14 giugno 2019 che stabilisce, tra l’altro, le condizioni per la compatibilità dei meccanismi di remunerazione della capacità con il mercato interno dell’energia elettrica ed, in particolare, con l’articolo 22, paragrafo 4, individua i limiti all’emissione di CO2 che i beneficiari dei meccanismi di remunerazione della capacità sono tenuti a rispettare;

CONSIDERATO che la Proposta di PNIEC ha previsto l’avvio nel 2019 del mercato della capacità per garantire l’adeguatezza del sistema e superare le difficoltà emerse negli ultimi anni nel mantenimento dei margini di riserva necessari per gestire in sicurezza il sistema elettrico, e per indirizzare le scelte di investimento, anche in nuova capacità, coerentemente con il processo di decarbonizzazione del settore;

CONSIDERATO che nella decisione C(2018)617 del 7 febbraio 2018 la Commissione ha affermato che la stessa deve essere interpretata alla luce della legislazione secondaria pertinente, compresa la legislazione non ancora adottata al momento della decisione stessa, facendo riferimento in particolare al Regolamento UE;

RITENUTO opportuno prevedere l’applicazione dei limiti emissivi contenuti nel testo del Regolamento UE in modo da integrare sin dall’avvio del mercato della capacità l’obiettivo di adeguatezza con l’obiettivo di protezione ambientale e da promuovere scelte di investimento coerenti con il processo di decarbonizzazione;

VISTA la comunicazione a Terna dell’8 gennaio 2019 del Ministero dello sviluppo economico con la quale è stato richiesto, in coerenza con il PNIEC, un aggiornamento della disciplina volto ad applicare sin dall’avvio del mercato della capacità i limiti emissivi previsti dal Regolamento UE;



VISTA la decisione C(2019) 4509 del 14 giugno 2019 con la quale la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, ha ritenuto compatibile con il mercato interno la proposta di modifica della disciplina del mercato della capacità, notificata in data 21 marzo 2019, volta ad applicare, sin dal suo avvio, i limiti emissivi previsti dal Regolamento UE;

VISTA la proposta aggiornata di disciplina del mercato della capacità di prima e di piena attuazione, presentata da Terna in data 18 giugno 2019;

DATO ATTO che la disciplina del mercato della capacità risponde alla necessità di assicurare l'adeguatezza del sistema con procedure che massimizzano i benefici per il sistema elettrico nazionale, privilegiano la capacità dotata dei necessari requisiti ambientali e di flessibilità e assicurano la partecipazione di tutte le risorse utili, ivi compresa la capacità nuova non autorizzata, la domanda, la generazione da fonti rinnovabili e la capacità localizzata all'estero;

RITENUTO necessario, in attuazione di quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2018)617, individuare l'indicatore che esprime il livello di adeguatezza del sistema elettrico in termini di LOLE (loss of load expectation) ossia di probabilità di disconnessione del carico in ore/anno, dovuta a carenze di risorse o di capacità di transito, tenendo conto dell'analisi dell'Autorità contenuta nel DCO 592/2017/R/eel e dei valori di riferimento impiegati a livello europeo;

RITENUTO necessario ai fini della definizione del fabbisogno di capacità da parte di Terna, indicare l'ulteriore livello di adeguatezza del sistema, inferiore al valore obiettivo, che rappresenta il livello minimo al di sotto del quale il sistema elettrico può considerarsi significativamente inadeguato;

VISTO l'atto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019 con il quale è stato richiesto all'Autorità il parere di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 379/2003 e sono stati formulati specifici indirizzi volti al conseguimento dei fini sopra indicati;

VISTO il parere favorevole dell'Autorità, espresso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 379/2003, con la deliberazione 281/2019/R/EEL del 27 giugno 2019;

DECRETA

Art. 1

(Approvazione della disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica)



1. E' approvata la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica che, allegata al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. L'individuazione del valore massimo del premio e del prezzo di esercizio previsti dalla disciplina è orientata alla riduzione dei costi del sistema e degli oneri a carico dei consumatori, con verifica degli effetti prodotti.

Art. 2

(Indicatore di adeguatezza)

1. L'indicatore di adeguatezza del sistema elettrico è espresso in termini di numero di ore per anno in cui è probabile la disconnessione del carico dovuta a carenza di risorse o di capacità di transito (LOLE - Loss of load expectation).
2. Il valore obiettivo per l'indicatore di cui al comma 1 è pari a tre ore/anno.
3. Ai fini della definizione del fabbisogno di capacità, il valore del livello di adeguatezza al di sotto del quale il sistema elettrico risulta inadeguato è pari a sei ore/anno.

Art. 3

(Valutazione di adeguatezza)

1. Terna effettua ed aggiorna annualmente le valutazioni di adeguatezza della capacità e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità e provvede alla pubblicazione degli esiti stessi sul proprio sito.
2. La valutazione di adeguatezza, che fa riferimento all'indicatore di cui all'articolo 2, tiene conto degli effetti positivi derivanti dallo sviluppo delle reti e delle interconnessioni con l'estero, degli scenari e delle analisi di adeguatezza a livello regionale ed europeo sviluppati dall'European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSOE) dell'evoluzione della generazione da fonti rinnovabili, della generazione distribuita, delle risorse della domanda e dei sistemi di accumulo, in coerenza con l'obiettivo di sviluppo del mercato integrato dell'energia elettrica.

Art. 4

(Monitoraggio)



1. Terna elabora indicatori per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'entrata in funzione del mercato della capacità di cui al presente decreto e, in coordinamento con il Gestore dei Mercati Energetici, effettua analisi periodiche sull'incidenza dello stesso sui mercati dell'energia e dei servizi e sull'interazione con i processi di market coupling e di integrazione europea, in base a direttive del Ministro dello sviluppo economico.
2. Terna trasmette periodicamente al Ministero dello sviluppo economico informazioni sullo stato di avanzamento della capacità nuova contrattualizzata.

Art. 5
(Divieto di cumulo)

1. Con riferimento agli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) che, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, non sono cumulabili con la remunerazione del mercato della capacità, la rinuncia agli stessi è relativa a tutta la durata del periodo di consegna oggetto delle procedure concorsuali. La rinuncia determina la sospensione dell'erogazione degli incentivi ovvero del servizio da parte del GSE, senza diritto di recupero da parte del beneficiario degli incentivi.
2. Ai fini di cui al comma 1, il GSE, in relazione alla rinuncia del soggetto interessato, provvede all'adeguamento delle convenzioni in essere.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Il sistema di remunerazione di cui all'articolo 1 entra in funzione con le procedure concorsuali da tenersi entro il 2019 e riferite agli anni di consegna 2022 e 2023.
2. Il presente decreto è trasmesso all'Autorità e a Terna per i seguiti di competenza.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it. e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 giugno 2019

IL MINISTRO